



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

Regolamento
degli interventi assistenziali di natura economica in favore
dei minori orfani, indigenti e/o minori soggetti a provvedimenti delle
Autorità Giudiziaria

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 marzo 1996

Articolo 1

Lo scopo primario degli interventi assistenziali è quello di consentire una politica familiare per i soggetti in età evolutiva in stato di bisogno, identificando soluzioni alternative alle tradizionali strutture residenziali.

L'intervento di sostegno economico e/o di servizi alternativi devono mirare ad evitare l'istituzionalizzazione dei minori e favorire la deistituzionalizzazione dei soggetti affidati a strutture residenziali per bisogni economici del nucleo familiare.

Articolo 2

Destinatari degli interventi di cui al successivo art. 3 sono i nuclei familiari di cui facciano parte minori orfani e non, nei quali la condizione di precarietà economica determina fattori di rischio, di devianza o di marginalità per i minori stessi.

Il servizio sociale formula progetti mirati quantificando l'intervento economico verificandone anche la convenienza per l'Amministrazione Comunale.

Possono, altresì, essere destinatari degli interventi di cui sopra, i nuclei parentali disposti ad accogliere minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che, per tale motivo, necessitano di un sostegno economico.

Il livello di reddito da considerare ai fini dell'ammissione agli interventi assistenziali deve coincidere con quello fissato annualmente dall'Assessorato agli Enti Locali della Regione Lazio con la circolare avente per oggetto: "Assistenza agli orfani dei lavoratori ed interventi e servizi a favore dell'età evolutiva".

Possono essere considerati nuclei assistibili anche quelli costituiti da due o più persone conviventi non legate da vincoli di parentela, purché lo stato di convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

Articolo 3

L'erogazione dei contributi è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Servizi Sociali Comunali.

L'elenco degli ammessi che, per quanto attiene all'ordine di immissione, deve essere formulato con criteri che tengano conto, oltre che del reddito, dello stato di salute e di capacità lavorativa di coloro che esercitano la potestà parentale, delle condizioni abitative, della composizione familiare, dello stato di orfanità, della vita di relazione e dell'esistenza di altri fattori di rischio.

Nell'ambito di tali criteri, l'intervento di sostegno economico deve configurarsi come misura alternativa e preferenziale all'istituzionalizzazione, deve considerarsi prioritaria l'individuazione dei nuclei familiari nei quali la richiesta di servizi convittuali è determinata prevalentemente da motivi di natura economica e deve formulare un progetto di intervento idoneo al superamento della condizione di disagio.

L'elenco di cui sopra sarà integrato con l'identificazione di quelli, tra i richiedenti, che restano esclusi per mancanza di requisiti oggettivi, per valutazione del Servizio Sociale Comunale o per altri motivi che, comunque, devono essere indicati nel provvedimento.

L'elenco stesso è soggetto a revisione sulla base di relazioni del Servizio Sociale sul permanere della situazione di bisogno e della misura in cui l'intervento economico a sostegno del

nucleo familiare si dimostri come servizio di maggiore efficacia rispetto a quello convittuale a favore del singolo minore.

Articolo 4

I nuclei familiari di cui al precedente art. 2 sono assistibili con interventi economici continuativi che, per conseguire le finalità indicate nel precedente art. 1, devono – per quanto riguarda la tempestività del contributo – assumere la connotazione di reale sostegno e di risposta anche immediata della pubblica istituzione, mirata alla soluzione di situazioni impreviste e contingenti di particolare gravità.

Pertanto, nell'ambito dell'elenco approvato con il provvedimento di cui al precedente art. 3, sono demandati alla valutazione del Servizio Sociale la cadenza periodica dei contributi, la loro durata e la loro consistenza, con i limiti stabiliti dall'Assessore Regionale agli Enti Locali con la circolare di cui al precedente art. 2 e della convenienza economica per l'Amministrazione Comunale.

Lo stesso Servizio Sociale presenterà al Sindaco proposte di contributo economico su singoli casi di particolare gravità ed urgenza, il quale, a sua volta, ne autorizzerà l'erogazione all'Economo.

Nei casi d'urgenza il Sindaco, sempre dietro proposta del Servizio Sociale, può autorizzare l'ammissione immediata all'intervento assistenziale di casi non compresi nell'elenco autorizzato con provvedimento della Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo di far integrare detto elenco con atto deliberativo trimestrale.

Articolo 5

Le procedure per l'erogazione dei contributi si articolano come segue:

- 1) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi : Servizio materno-infantile della U.S.L., associazioni di volontariato o privati;
- 2) relazione dei Servizi Sociali, dopo colloquio ed indagine sul disagio, contenenti un progetto con proposte di intervento finalizzate;
- 3) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria per ogni caso (certificato di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o mod. 101, ricevute di affitto, certificazione di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dalla U.S.L., ecc.), tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della Legge 7.8.1990, n. 241.

L'istruttoria dovrà essere completata con la documentazione sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordando con un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi, che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico;

- 4) comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

Le procedure per l'apertura di credito per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 4, comma 3, sono a carico dell'Ufficio Economato.